



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ANNI 2022-2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella **sala delle adunanze**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Si	
GUIZZETTI GIOVANNI	Assessore anziano		Si
RAPONI SARA	Assessore	Si	
BIANCHI FRANCESCO	Consigliere	Si	
PARISI PATRIZIA	Consigliere	Si	
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Si	
MACARIO NICOLA	Assessore	Si	
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere	Si	
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere		Si
SAVIO CHIARA	Consigliere		Si

Tot. 10

Tot. 3

Partecipa il **Vice Segretario TIRABOSCHI ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/04/2022

L'assessore Macario prende la parola per illustrare la deliberazione riguardo al PEF. Viene sottolineata la rilevanza della regolamentazione ARERA che opera in modo rigoroso e stringente sulla formulazione del PEF e nell'individuazione dei costi. Per l'anno 2022 viene inserito ad esempio il costo per l'allargamento del perimetro del servizio anche alle seconde case tramite l'installazione di un ID POINT, che consente il conferimento al servizio di raccolta anche in orari e giorni diversi rispetto al sistema del porta a porta.

Altro elemento è la possibilità per alcune categorie non domestiche di uscire dal perimetro pubblico e di smaltire in autonomia i rifiuti, dando quindi la possibilità agli stessi di avere la totale esenzione della tariffa variabile.

L'assessore sottolinea che la raccolta differenziata è arrivata all'81% mentre d'altra parte il costo unitario medio- costo efficiente, per il comune di Lovere si assesta attorno ai 66,29 contro i 22,93 di riferimento nazionale. A riguardo si chiarisce che Lovere ha delle specificità rilevanti rispetto ad altri comuni con popolazione simile, quali ad esempio la presenza di un ospedale, di una casa di riposo, delle scuole d'ambito e di altri servizi che sono di riferimento per tutto l'Alto Sebino.

Interviene il dott. Tiraboschi per illustrare l'evoluzione normativa e regolatrice in ambito TARI, a partire dalla delibera ARERA 363/2021 che ha inaugurato MTR2. Le principali novità sono:

PEF quadriennale, da modificare ogni biennio e ogni anno per scelta;

Delibera qualità sul servizio, che obbliga l'Ente ad adeguarsi a modelli organizzativi precisi con target prestabiliti, nonostante le contraddizioni interne fra regolamentazione ARERA e normativa nazionale;

D.lgs 116/2020 che a partire dal 2021 per le utenze non domestiche che decidono di conferire all'esterno del perimetro pubblico è possibile accedere a una riduzione della tariffa variabile;

Probabilmente verrà rilevato uno sviluppo positivo solamente fra due anni quando il costo di smaltimento dovrebbe diminuire a fronte di minori conferimenti. Invece al momento ci sono maggiori costi con minori utenze su cui distribuire il costo che rimane identico. Non sono previsti ulteriori costi per l'implementazione della direttiva ARERA.

Segue una disamina puntuale della formazione del PEF, indicando le componenti di parte variabile e fissa.

Interviene il consigliere Bonomelli. Evidenzia che il costo efficiente non consente per sua natura un confronto con altri comuni. Rispetto all'aumento delle tariffe non proporzionale nonostante un aumento identico per tutte le tipologie di utenza domestica, ribadisce che è spiegabile tramite la presa d'atto dell'aumento non proporzionale tra costi fissi, la cui tariffa collegata è da moltiplicare per i mq, fortemente ridimensionati, e la parte variabile, applicata una tantum, invece in aumento nell'anno 2022.

Chiede inoltre se è possibile conferire direttamente l'umido nel bidone senza utilizzo dei sacchi. Inoltre sostiene che è opportuno posizionare i rifiuti in modo che non intralcino il passaggio. Sarebbe opportuno anche una maggiore attenzione rispetto agli orari di conferimento, in quanto molti non rispettano gli orari di esposizione. Si chiede infine se il problema della mancata differenziazione della plastica post covid è stato risolto.

Risponde il Sindaco condividendo il fatto che alcuni sacchi non sono esposti nei luoghi prescelti e che gli orari effettivamente non sono rispettati, soprattutto nei mesi estivi. Val Cavallina ha risolto in qualche modo lo



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



smaltimento dei rifiuti con conferimenti non omogenei soprattutto riguardo la plastica. Viene inoltre declinata la complessità di decidere quali orari osservare per l'esposizione e il giro di raccolta, esplicitando che è in fase di valutazione, andando incontro ai cittadini che non abitano abitualmente a Lovere, di spostare il giro di raccolta al sabato mattina o primo pomeriggio.

Si procede a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 52, comma 1 del Decreto Legislativo 446/1997 il quale stabilisce che le Province ed i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PREMESSO CHE, in materia di deliberazione delle tariffe e aliquote dei tributi e servizi comunali:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

DATO ATTO CHE il Comune di Lovere con deliberazione del consiglio comunale n. 18, del 29.06.2021, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, stabilisce che: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

CONSIDERATO che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

RILEVATO CHE, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



(lett. f);

- “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”. (lett. i);

DATO ATTO CHE il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

DATO ATTO che al titolo VII della Deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Lovere non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 (**allegato B**), redatto in base alla cit. deliberazione n. 363/2021 dell’ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, e predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 1.011.110,00;

TENUTO CONTO CHE il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (**all. C- D**);
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (**all. A**);

DATO ATTO CHE è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



competente Ufficio comunale, come da risultanze sottoscritte dalla società incaricata come risulta dalla nota prot. n. 5683 del 22.04.2022 (**all. E**);

DATO ATTO inoltre che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti);

ESAMINATE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 (come specificate nella relazione illustrativa del Piano finanziario);

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A - B" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione Verbale N.08/2022 - Prot. N. 5699 del 22.04.2022 (**all. F**);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON L'ASSISTENZA del Vicesegretario comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli N. 8 (otto) astenuti n. 2 (due - Martinelli e Bonomelli) espressi per alzata di mano dai N. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



1. **DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella allegata relazione illustrativa del piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati medesimi;
3. **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 (allegato A-B), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021 dell'ARERA avente per oggetto la "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" – con i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A-B" costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto e relativi allegati:
 1. all'Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 158/99;
 2. per conoscenza all'ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA.
 3. all'ARERA ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli N. 8 (otto) astenuti n. 2 (due - Martinelli e Bonomelli) espressi per alzata di mano dai N. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/04/2022

Il Sindaco
f.to PENNACCHIO ALEX

Il Vice Segretario
f.to TIRABOSCHI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 26/04/2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 26/04/2022

Il Vice Segretario
f.to TIRABOSCHI ANDREA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li 26/04/2022

Il Vice Segretario
f.to TIRABOSCHI ANDREA